

Individuazione dei centri urbani e delle aree degradate da riqualificare in adempimento della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50 e del Regolamento Regionale approvato con D.G.R.V. n. 1047 del 18.06.2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R.V. n. 1949 del 11.04.1989, la cui Variante generale è stata approvata con i seguenti provvedimenti:

- delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 30 maggio 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 20/06/2006 di approvazione della Variante generale al P.R.G. del Comune di Cornedo Vicentino, con modifiche e proposte di modifica;

- deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 06/09/2006 di presa d'atto delle modifiche e delle proposte di modifica dettate dalla Regione Veneto sulla predetta Variante generale al P.R.G.;

- delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 519 del 06 marzo 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 27/03/2007, di approvazione definitiva della Variante generale al P.R.G. del Comune di Cornedo Vicentino;

- deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 02/05/2007, di approvazione degli elaborati di P.R.G. adeguati alle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 30.05.2006 e n. 519 del 06.03.2007;

-il Comune di Cornedo Vicentino è dotato di P.A.T. di Cornedo Vicentino (Piano di assetto del territorio) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:

1. adozione del P.A.T. con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 7/03/2012;
2. approvazione del P.A.T. in conferenza dei servizi in data 21.06.2013;
3. ratifica del P.A.T. da parte della Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013;
4. pubblicazione sul B.U.R. n. 71 del 16.08.2013;

-il Comune di Cornedo Vicentino è dotato di P.I. (piano degli interventi) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:

- adozione del P.I. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2014 è stato, quindi, adottato il primo Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;

- approvazione del P.I.:

-con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 30.10.2015 di esame delle osservazioni e di controdeduzioni delle medesime e di approvazione del Piano degli Interventi;

-con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 23.02.2015, presa atto adeguamento degli elaborati di PI a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle osservazioni adottate e pubblicate;

PREMESSO:

· che la nuova Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, emanata in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/C relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 30 ha abrogato la precedente Legge Regionale del 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e che, conseguentemente, sono stati modificati i criteri generali per l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio;

· che con Delibera di Giunta Regionale n. 1047 del 18.06.2013 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013 con oggetto “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50”, pubblicato sul B.U.R. n. 53 del Veneto del 25.06.2013 ed entrato in vigore il 26.06.2013;

· che la sopra richiamata L.R. n. 50/2012 e succ. mod ed int. prevede che il Comune, nel termine di un anno dalla pubblicazione dall’entrata in vigore del proprio Regolamento applicativo, adegui conseguentemente gli strumenti urbanistici e territoriali;

· che l’art. 2, comma 6 del sopra citato Regolamento Regionale n. 1/2013, prevede altresì che:

1) il Comune, nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento individui:

- il “centro urbano”, avente le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera m) della L. R. n. 50/2012, quale “porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 8), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzato dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione”;

- le “aree degradate da riqualificare” e che per aree o strutture dismesse e degradate, la Regione intende gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;

c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione;

2) la deliberazione sia preceduta da adeguate forme di pubblicità, al fine di acquisire e valutare eventuali proposte per l'individuazione di aree aventi tali caratteristiche;

· che l'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare" è elemento essenziale per l'utilizzo del criterio dell'approccio sequenziale, espressamente previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 2 dello stesso Regolamento n. 1/2013, ai fini dell'eventuale individuazione di nuove aree per l'insediamento di medie strutture con superfici di vendita superiori a 1.500 mq. e delle grandi strutture di vendita;

DATO ATTO:

- che con determinazione nr. 473 del 26.11.2013 del Responsabile dell'area tecnica settore urbanistica è stato conferito "incarico professionale per l'adeguamento dello strumento urbanistico vigente alle disposizioni della legge regionale n.50 del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";

- che in sede di formazione del primo Piano degli Interventi si è provveduto ad adeguare le norme tecniche operative del Piano degli Interventi alle previsioni della L.R. nr. 50/2012 (adeguamenti riportati in particolare all'art. 10 e all'art. 19 delle norme tecniche operative del Piano degli Interventi);

- che si è provveduto a dare adeguate forme di pubblicità, con avviso pubblico alla cittadinanza (pubblicato all'albo pretorio, affisso sulle bacheche comunale ed inviato alle associazioni di categoria) di invito a presentare proposte di individuazione di aree degradate al fine di acquisire e valutare proposte per l'individuazione di aree aventi le caratteristiche sopradescritte (avviso pubblicato il 25.06.2014 con scadenza 14.07.2014)

- a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute al protocollo comunale le seguenti proposte/comunicazioni inviate da:

- Immobili s.r.l. prot. 11657 del 15.07.2014;

- Domenico Frigo prot. 11607 del 14.07.2014;

- Commercianti e cittadini di via monte Verlaldo di Cornedo Vic.no prot. 11666 del 15.07.2014;

- che il professionista incaricato in data 25.05.2015 prot. 8458, ha depositato la proposta di adeguamento alle norme e alle previsioni della L.R. 50 del 2012 e del Regolamento Regionale nr. 1/2013, ha esaminato e valutato le proposte pervenute e successivamente ha aggiornato con documentazione prot. nr. 19240 del 17.11.2015 composta dai seguenti documenti ed elaborati denominati "Adeguamento L.r. 50/2012" :

- Relazione Centro urbano e Aree degradate da riqualificare (art. 3, lett. M. Lr. 50/2012 e punti 2.6 e 3.2 del Regolamento Attuativo)

- tav. 1 Centro urbano e aree degradate da riqualificare.....1:10.000

RICHIAMATO

l'articolo 2 del Regolamento che precisa quali siano i criteri da rispettare per la pianificazione a livello locale: "Articolo 2 -

Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale lo strumento urbanistico comunale localizza, secondo quanto previsto dal presente articolo, con variante le nuove aree per l'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita: a tal fine lo strumento urbanistico comunale, con variante al Piano degli Interventi (in seguito denominato "PI"), favorisce la localizzazione all'interno del centro urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.

2. La localizzazione di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dell'insediamento o ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale qualora la destinazione urbanistica dell'area sia compatibile. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali all'interno del centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del cinquanta per cento. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 costituiscono parte integrante dei centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

3. Ai fini del presente regolamento per aree o strutture dismesse e degradate si intendono gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;

c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione.

4. Le azioni per la riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate di cui al comma 3 perseguono i seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente;

- b) il ripristino o il miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale e architettonica dei tessuti degradati;
- c) il risparmio delle risorse energetiche e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
- d) il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per la mobilità ecosostenibile;
- e) l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- f) la riqualificazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;
- g) la pluralità e l'integrazione funzionale e morfologica di attività e destinazioni d'uso tra loro compatibili;
- h) la rivitalizzazione e la riqualificazione sociale ed economica dei tessuti degradati;
- i) la rilocalizzazione o la riconversione funzionale dei fabbricati incongrui esistenti.

5. La riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate si attua attraverso interventi finalizzati:

- a) al recupero del patrimonio edilizio esistente mediante gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) alla demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, anche quando la ricostruzione sia attuata in area o aree diverse da quelle originarie purché ricomprese negli ambiti individuati con la deliberazione di cui al comma 6;
- c) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 380 del 2001;
- d) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti purché le nuove destinazioni siano compatibili o complementari rispetto a quelle originarie ovvero si adeguino a quelle previste dallo strumento urbanistico comunale.

6. Entro il termine di di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni, ai fini della legge regionale, individuano il centro urbano avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della citata legge regionale, nonché le aree degradate da riqualificare, aventi le caratteristiche di cui al comma 3. La deliberazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione delle suddette aree.

Alla deliberazione sono allegati:

- a) la perimetrazione delle aree degradate, da redigere su cartografie in scala 1: 5000;
- b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza dei requisiti di cui al comma 3, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici, comprese quelle interessate dagli interventi di edilizia

produttiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, nonché gli interventi disciplinati dalle schede di cui agli articoli 30 e 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

8. Le deliberazioni di cui al comma 6 sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, a fini di monitoraggio.

9. Per "interventi che non comportano aumento di cubatura esistente in ambito comunale" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale si intendono gli interventi commerciali all'interno delle aree degradate individuate ai sensi del presente articolo dal comune al quale spetta altresì il compito di individuare gli edifici da demolire i cui volumi/superfici possono essere riutilizzati per l'ampliamento o la realizzazione di edifici

destinati ad attrezzature commerciali, all'interno delle citate aree di degrado. Tale operazione è consentita solo previa demolizione di volumetrie/superfici esistenti di pari entità.

10. Al di fuori del centro urbano la localizzazione delle nuove aree per l'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita è consentita secondo il criterio dell'approccio sequenziale, con le modalità di seguito indicate.

11. Il criterio dell'approccio sequenziale si verifica in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) il Comune deve dare conto dell'inesistenza di aree di insediamento disponibili e di adeguate dimensioni all'interno del centro storico e del centro urbano;

b) nel caso in cui sussista la condizione di cui alla lettera a), è consentita la localizzazione al di fuori del centro urbano in presenza delle ulteriori seguenti condizioni, tra loro alternative:

b.1) l'iniziativa commerciale deve consistere in un intervento di recupero e riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti;

b.2) l'iniziativa deve consolidare polarità commerciali esistenti e cioè ricadere in aree in cui sono presenti altre attività commerciali di medie o grandi strutture di vendita, purché la relativa variante urbanistica non comporti il consumo di suolo agricolo.

12. Gli enti locali adeguano i propri strumenti territoriali ed urbanistici ai criteri di pianificazione di cui al presente articolo nel termine di 180 giorni indicato dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale. Sino al suddetto adeguamento non sono consentite varianti per la localizzazione di nuove aree o per l'ampliamento delle aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati.

13. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 12 ed a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una destinazione urbanistica compatibile, possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nelle seguenti fattispecie:

a) apertura, ampliamento, trasferimento di sede e trasformazione di tipologia all'interno dei centri storici; al fine della trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale

esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale, in seguito denominato "medio centro commerciale";

b) apertura di medie strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, a condizione che si tratti di interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate;

c) per le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale al di fuori dei centri storici è consentito il rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'ampliamento fino al raggiungimento del limite dimensionale massimo di 2.500 metri quadrati, per il trasferimento di sede, nonché per la trasformazione di tipologia, a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale lo consenta e nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed edilizia. Al fine della trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale. Per quanto concerne il profilo viabilistico si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

14. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 12 possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una destinazione urbanistica compatibile; all'interno di aree con destinazione urbanistica per grandi strutture di vendita o parchi commerciali secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita in base alle verifiche di ammissibilità, compatibilità e sostenibilità previste dalle disposizioni successive.

15. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il comune non abbia provveduto alla localizzazione di un parco commerciale esistente ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". La variante di localizzazione del parco esistente potrà pertanto essere approvata anche nelle more dell'adeguamento comunale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale.

16. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano applicazione per le medie strutture di vendita le cui aree siano state localizzate dallo strumento urbanistico comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale, in presenza, alla medesima data, di convenzioni urbanistiche o accordi tra soggetti pubblici e privati sottoscritti ai sensi delle vigenti normative regionali"

CONSIDERATO E VALUTATO:

-quanto espresso dal professionista incaricato di redigere gli elaborati di adeguamento alla L.R. 50-2012, in particolare nella "Relazione" dove si espone la metodologia seguita per la progettazione, l'analisi degli insediamenti commerciali e le motivazioni delle scelte progettuali, con descrizione dell'individuazione del perimetro del "Centro Urbano", individuazione di 5 "Ambiti di degrado" ed indicazione di specifici "obiettivi ed Azioni" per ogni ambito di degrado; l'individuazione del perimetro del centro urbano e l'individuazione delle aree degradate riportate negli elaborati, tav. 1 Centro urbano e aree degradate da riqualificare 1:10.000, tav. 2 Aree degradate da riqualificare 1:5.000;

RITENUTO fare propria la proposta di adeguamento alla L.R. 50 del 2012 come rappresentata negli elaborati redatti dal dr. Urb. Fernando Lucato professionista incaricato, come riportato negli elaborati sopraccitati allegati al presente provvedimento:

-Relazione Centro urbano e Aree degradate da riqualificare (art. 3, lett. M. Lr. 50/2012 e punti 2.6 e 3.2 del Regolamento Attuativo)

-tav. 1 Centro urbano e aree degradate da riqualificare.....1:10.000

-tav. 2 Aree degradate da riqualificare..... 1: 5.000

RICHIAMATA la legislazione di riferimento:

-L.R. 28 dicembre 2012, n. 50;

-Regolamento Regionale nr. 1/2013 approvato con D.G.R.V. n. 1047 del 18.06.2013;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra riportate:

1. di individuare, la delimitazione del centro urbano ai sensi art. 2 comma 6 del Regolamento Regionale di esecuzione della legge regionale sul commercio n. 50 del 2012 e di individuare le "aree degradate da riqualificare" rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 del Regolamento Regionale 1 del 2013 così come riportato nei seguenti elaborati redatti dal dr. urb. Fernando Lucato che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

-Relazione Centro urbano e Aree degradate da riqualificare (art. 3, lett. M. Lr. 50/2012 e punti 2.6 e 3.2 del Regolamento Attuativo)

-tav. 1 Centro urbano e aree degradate da riqualificare.....1:10.000

-tav. 2 Aree degradate da riqualificare..... 1: 5.000

2. di dare atto che in sede di formazione del primo Piano degli Interventi si è già provveduto ad adeguare le norme tecniche operative del Piano degli Interventi alle previsioni della L.R. nr. 50/2012 (adeguamenti riportati in particolare all'art. 10 e all'art. 19 delle norme tecniche operative del Piano degli Interventi);

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa servizio commercio, per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto, altresì, che è stata effettuata nel sito comunale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", la pubblicazione del presente schema di provvedimento, e dei relativi allegati come previsto dall'art. 39, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica servizio urbanistica di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004, dalla L.R. 50/2012 e dal Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 1047/2013;
6. di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità e l'urgenza di dare esecuzione a quanto previsto.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 22-12-2015

Settore Edilizia Privata

IL RESPONSABILE dell'Area Tecnica

Arch. Giampaolo Tonegato

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Dario Peripolli